CAMERA DEI DEPUTATI N. 1222-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE **FRANZO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE (RUMOR)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO (TAMBRONI)

nella seduta del 19 maggio 1959

—

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario

Presentata alla Presidenza il 21 novembre 1959

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento legislativo sottoposto al nostro esame è stato presentato alla Camera il 19 maggio 1959 dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del bilancio e *ad interim* del tesoro ed ha come oggetto una « Nuova autorizzazione di spesa (due miliardi) per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di spese di miglioramento fondiario ».

Esso trova il suo logico presupposto negli stanziamenti autorizzati con le precedenti leggi (Allegato n. 1) che hanno consentito la realizzazione di un vasto complesso di opere e stimolato notevoli investimenti privati, anche di carattere collettivo, con il triplice vantaggio dell'aumento della produzione, della produttività e della conseguente elevazione del livello di vita delle popolazioni rurali (Allegati n. 2 e 3).

Peraltro le richieste dei produttori agricoli si sono fatte sempre più numerose e non sempre il Governo è stato nella possibilità di reperire i fondi necessari per un efficace intervento in tale importante settore. Tanto che, non appena ne è stato in grado, sui proventi del prestito nazionale ha stanziato ulteriori 19 miliardi per la concessione di sussidi statali previsti dagli articoli 43 e seguenti del regio decreto-legge 18 feb-

braio 1933, n. 215, e successive modifiche. (Allegato n. 4).

Il presente disegno di legge antecedente all'emanazione del prestito mirava infatti, e tutt'ora mira, ad assicurare una opportuna e necessaria espansione degli investimenti in agricoltura aumentando di due miliardi le vigenti autorizzazioni di spesa.

L'« ITER » LEGISLATIVO.

Il provvedimento viene assegnato all'esame della XI Commissione (Agricoltura) in sede legislativa, che, in data 15 luglio 1959, Presidenza del Presidente Germani, con l'intervento del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura Mannironi, relatore Franzo, ne inizia la discussione.

Il relatore Franzo si esprime in senso favorevole al nuovo stanziamento di due miliardi per le opere di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ma sottolinea l'urgenza di semplificare le procedure attualmente in vigore per accedere a questi fondi. A sostegno della propria tesi, enumera la serie di incombenze ritenute indispensabili per ottenere il contributo statale (Allegato n. 5) e si richiama – compiacendosi – allo spirito ed alla lettera delle circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 19 maggio 1933, n. 24, e del 23 luglio 1934, n. 6723, (Allegato n. 6) spirito che si augurerebbe di veder prontamente ripristinato. Dopo un intervento del deputato Daniele, che condivide i rilievi del relatore, il deputato Valori afferma che il nuovo stanziamento va impiegato con criteri differenti da quelli adoperati al tempo dell'emanazione della legge del 1933 sulle bonifiche e sul miglioramento fondiario, disponendo una destinazione differenziata dei fondi che tenga conto delle esigenze delle piccole e medie aziende e che sia vincolata a precisi impegni di conversione colturale. Il deputato Principe, poi, contesta che i difetti di applicazione della legge risiedano soprattutto negli eccessivi gravami burocratici e sostiene, invece, che essa deve essere applicata tenendo conto soprattutto della socialità ed economicità della spesa. Dopo interventi nella discussione dei deputati Marenghi, che auspica lo snellimento delle procedure applicative della legge e Speciale, che sollecita al Governo la presentazione di dati analitici relativi agli ultimi investimenti nel settore, il Sottosegretario Mannironi chiarisce alla Commissione che i due miliardi stanziati nel disegno di legge risultano già « destinati » per finanziare opere di miglioramento fondiario per domande presentate successivamente all'emanazione della nota sentenza della Corte Costituzionale sull'imponibile di manodopera. Il deputato Miceli chiede al Governo dati analitici sulla destinazione concreta dei fondi stanziati; il deputato Fogliazza afferma che la concessione di contributi alle grandi aziende deve essere condizionata al raggiungimento di determinati livelli di occupazione; il deputato Schiavon contesta che i fondi stanziati per opere di miglioramento fondiario vadano in modo prevalente a vantaggio della grande proprietà terriera e il deputato Avolio, sostiene, invece, che questi stanziamenti non rappresentano incentivi alla proprietà privata ma la semplice sostituzione dell'iniziativa finanziaria statale all'iniziativa privata, che è inerte.

Il Presidente Germani rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione. (Dal *Resoconto Sommario e Bollettino delle Commissioni* di mercoledì 15 luglio 1959).

Il giorno susseguente, è di nuovo convocata la XI Commissione (Agricoltura) per l'esame dello stesso disegno di legge (n. 1222). Il Presidente Germani, dopo aver comunicato che sul disegno di legge è stata chiesta la rimessione in Assemblea, dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento ora demandato alla Commissione in sede referente.

L'onorevole Marenghi svolge il seguente ordine del giorno, firmato anche dai deputati Casati, Schiavon, Sodano, Franzo, Truzzi e Monte:

« La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1222, invita il Governo a presentare al Parlamento un provvedimento legislativo tendente ad aumentare il contributo dello Stato previsto dall'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario a favore delle piccole e medie aziende e per la costruzione di acquedotti rurali in collina e montagna, ed a semplificare la procedura burocratica sulla base applicativa del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, per la concessione di tali contributi ».

Successivamente l'ordine del giorno viene votato ed approvato.

Il Presidente Germani propone, al 2° comma dell'articolo unico, il seguente emendamento sostitutivo, che viene poi votato ed approvato.

« Al relativo onere si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 ».

* * *

Concludendo, dalla discussione in Commissione, sono emerse due tesi.

La prima è favorevole alla sollecita approvazione del provvedimento, pur riconoscendo come necessaria ed urgente la semplificazione delle procedure in vigore per accedere ai mutui stessi, specie nei confronti dei mutui di scarsa consistenza.

Il relatore rileva a questo proposito, con sodisfazione, che un buon cammino è stato percorso.

Bisogna infatti dare atto al Ministro dell'agricoltura dell'ottima circolare (della Direzione generale dei miglioramenti fondiari del 4 agosto 1959, n. 18) diretta agli ispettori compartimentali sulle direttive nel settore dei miglioramenti fondiari (Allegato n. 7).

La seconda è favorevole al provvedimento a condizione che si provveda contemporaneamente a determinate modifiche della legge base 13 febbraio 1933, n. 215, nel senso di disporre una « destinazione differenziata dei fondi che tenga conto delle esigenze delle piccole e medie aziende e nel senso che il contributo sia vincolato a precisi impegni di conversione culturale ed al raggiungimento di determinati livelli di occupazione ».

Il relatore è ora a conoscenza che il Ministero dell'agricoltura ha predisposto un organico provvedimento in materia di miglioramenti fondiari facoltativi ed obbligatori, in conformità dell'impegno assunto dal Ministro onorevole Rumor in sede di discussione del bilancio.

È evidente che nell'ambito di tale progetto potranno e dovranno trovare opportuna regolamentazione norme che abbiano il fine di promuovere in più larga misura, e sulla base di programmi formulati per singoli territori, il miglioramento delle strutture fondiarie ed agrarie allo scopo d'incrementare i redditi e l'occupazione venendo particolarmente incontro alle necessità delle piccole aziende nell'attuazione di iniziative di riconversione produttiva, nonché norme tendenti a semplificare le procedure amministrative per la concessione ed erogazione dei contributi.

Per questi motivi, il relatore ritiene che la sede opportuna per discutere eventuali modifiche di struttura al regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, è quella che potrà prossimamente costituirsi allorquando il preannunciato provvedimento legislativo sarà presentato al Parlamento.

D'altra parte, l'indirizzo di destinare cospicua parte delle disponibilità finanziarie per la concessione di contributi in conto capitale a favore delle piccole aziende è chiaramente affermato nella richiamata circolare ministeriale dell'agosto scorso, indirizzo che ha trovato concreta attuazione nell'operato degli Ispettorati agrari compartimentali. L'attesta il fatto che a tutto il 31 ottobre scorso – sulle disponibilità finanziarie recate con legge 24 luglio 1959, n. 622 – risultavano complessivamente istruite numero 11.691 domande per un importo previsto di lavori di 33 miliardi 132 milioni di cui 11.045, per 29 miliardi 54 milioni, riguardanti opere a servizio di singole aziende. Di queste ultime (le rimanenti si riferiscono ad investimenti di carattere preminentemente sociale a servizio di più aziende, quali acquedotti, elettrodotti, strade interpoderali) e con riferimento ai lavori progettati, il 65,7 per cento riguarda piccole aziende con netta prevalenza di aziende contadine, il 22,5 per cento si riferisce a medie aziende, l'11,8 per cento a grandi aziende.

Per queste considerazioni, il relatore confida sull'approvazione del disegno di legge in esame.

FRANZO, *Relatore.*

ALLEGATO N. 1.

LEGGI DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Esercizio	1951-52 (Legge 28 marzo 1951, n. 266, articolo 1, lettera *c*) . . .	Miliardi	8
»	1951-52 (Legge 23 febbraio 1952, n. 125, articolo 2)	»	2
»	1952-53 (Legge 25 luglio 1952, n. 949, articolo 16)	»	4,5
»	1952-53 (Legge 11 aprile 1953, n. 271)	»	2
»	1953-54 (Legge 11 aprile 1953, n. 289)	»	2
»	1954-55 (Legge 5 gennaio 1955, n. 3)	»	1,6
»	1955-56 (Legge 20 febbraio 1956, n. 66)	»	1,5
»	1955-56 (Legge 27 dicembre 1953, n. 968)	»	4,7
»	1956-57 (Legge 25 luglio 1956, n. 849)	»	2
»	1957-58 (Legge 25 luglio 1956, n. 849)	»	2
»	1957-58 (Legge 24 giugno 1958, n. 637)	»	10
»	1958-59 (Legge 25 luglio 1956, n. 849)	»	2
»	1959-60 (Legge 24 luglio 1959, n. 622)	»	19
»	1959-60 (Legge 25 luglio 1956, n. 849)	»	2

ALLEGATO N. 2.

OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ESEGUITE CON IL CONTRIBUTO STATALE IN CONTO CAPITALE PREVISTO DAL REGIO DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1933, N. 215, NEL PERIODO 1° GENNAIO 1953-31 DICEMBRE 1958

	Costo delle opere	Contributi concessi
Italia Settentrionale	L. 42.814.360.973	L. 15.598.594.245
Italia Centrale	» 25.562.763.120	» 8.204.502.105
Italia Meridionale	» 17.627.346.206	» 5.962.964.267
	L. 86.004.470.299	L. 29.766.060.617

ALLEGATO N. 3.

OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ESEGUITE CON IL CONTRIBUTO STATALE IN CONTO CAPITALE PREVISTO DAL REGIO DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1933, N. 215, NEL PERIODO 1° GENNAIO 1953-31 DICEMBRE 1958

Abitazioni	N.	27.864	vani	112.005
Stalle	»	25.482	capi	165.465
Fienili e Silos	»	12.699	mc.	1.717.371
Porcili, ovili ed accessori	»	99.551	mq.	1.507.822
Magazzini	»	10.539	mc.	1.106.479
Industrie agricole	»	419	quint.	756.116
Impianti irrigui	»	6.134	Ha.	78.935
Laghi collinari	»	423	mc.	11.555.451
Strade poderali	»	848	Km.	679.937
Dissodamenti	»	1.229	Ha.	3.879
Sistemazione terreni	»	1.420	»	17.319
Acquedotti rurali	»	900	(*a*)	247.073
Applicazioni elettro-agricole.	»	239	Km.	364.635
Piantagioni e miglioramenti vari	»	1.627	Ha.	6.283

(*a*) Popolazioni servite.

ALLEGATO N. 4.

NUOVE NORME PER LA BONIFICA INTEGRALE

(*Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215* – Gazzetta Ufficiale *4 aprile 1933, n. 79*).

TITOLO TERZO.

DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI INDIPENDENTI DA UN PIANO GENERALE DI BONIFICA.

ART. 43. — Possono essere sussidiate dal Ministero dell'agricoltura e foreste, o agevolate con mutui godenti del concorso dello Stato negli interessi, le opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni; di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile, la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e le teleferiche che possono sostituirle; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; i dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi; le opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani; le piantagioni, e in genere ogni miglioramento fondiario, eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.

Possono pure essere sussidiati: *a*) gli impianti di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo, nonché i macchinari elettrici di utilizzazione della energia; *b*) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni.

Il sussidio per l'acquisto di macchinario o di altre cose mobili può essere concesso soltanto se il richiedente s'impegni, con adeguate garanzie, a non distoglierli dal previsto impiego prima che sia trascorso il termine prescritto dal Ministero.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la sezione agraria forestale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, potrà limitare per ciascuna provincia o parte di provincia le categorie di opere che possono godere del sussidio o del concorso negli interessi dei mutui. Sentita la sezione stessa, determinerà le zone comprendenti i pascoli da considerare montani.

ART. 44. — Il sussidio dello Stato per le opere di cui all'articolo precedente è normalmente del terzo della spesa, ma può essere portato fino al 38 per cento quando si tratti di miglioramenti fondiari di pascoli montani o quando le opere sussidiabili ricadano nell'Italia meridionale, nelle isole, nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana o nel Lazio.

Nella spesa di costruzione degli acquedotti rurali lo Stato concorre nella misura del 75 per cento.

Nella spesa di impianto di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica ad uso agricolo, lo Stato concorre nella misura del 45 per cento, e nella spesa dei macchinari elettrici di utilizzazione della energia stessa o di apparecchi meccanici di dissodamento nella misura del 25 per cento.

Tuttavia, in relazione ai prevedibili risultati del miglioramento fondiario, il contributo dello Stato può essere diminuito fino al 10 per cento della spesa dell'opera.

ART. 45 — Qualora il sussidio o il credito di favore previsto dall'articolo 43 venga accordato a chi non sia proprietario o possessore dei terreni migliorati e l'opera, l'impianto o l'apparecchio sussidiato siano suscettibili di esercizio lucrativo, il ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa le modalità di determinazione delle tariffe di uso e di periodica revisione delle medesime, nonché eventualmente le modalità di riscatto da parte dei proprietari interessati.

Se si tratta di opere irrigue, il ministero può imporre a carico dei terreni suscettibili di irrigazione il contributo di miglioria previsto dagli articoli 48, n. 2, e 56 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2162.

Le facoltà attribuite dal presente articolo al ministero per l'agricoltura e per le foreste saranno esercitate, sempreché eguale ingerenza non sia stata riservata al ministero dei lavori pubblici, in sede di concessione di derivazione d'acqua pubblica, a termini delle vigenti leggi sulle acque.

ART. 46. — Non possono essere concessi mutui e prestiti di miglioramento, col concorso dello Stato negli interessi, se non per le opere e per le spese di cui all'articolo 43.

Nulla è tuttavia innovato per le operazioni di credito agrario di miglioramento, di cui all'articolo 3, ultimo comma, nn. 1 e 2, della legge 29 luglio 1927, n. 1509.

Quando il concorso dello Stato negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al sussidio riconosciuto assegnabile a termini dei precedenti articoli, può essere concessa, come sussidio, la differenza.

Quando il suddetto concorso risulti invece superiore, esso potrà venire ridotto fino ad eguagliare il sussidio riconosciuto assegnabile. È tuttavia consentito il cumulo dell'intero sussidio con il concorso nel pagamento degli interessi, nei mutui di cui agli articoli 78 e 80.

ART. 47. — Il Ministero dell'agricoltura è autorizzato a compiere e a sussidiare gli studi e le ricerche, anche sperimentali, occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere sussidiabili a termini degli articoli precedenti.

ALLEGATO N. 5.

(*Dalla relazione della IX Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei Deputati (n. 3043-A) sul bilancio dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1957-58, relatore Franzo, pag. 32-33*).

Per quanto riguarda il capitolo dei miglioramenti fondiari, se da una parte non possiamo non riconoscere lo sforzo compiuto in questi anni per venire incontro alle esigenze dei proprietari privati nel settore delle opere di loro competenza, non possiamo d'altra parte sottacere che molte, troppe volte, specie per quanto riguarda i piccoli e i medi proprietari, i benefici dei contributi statali finiscono per essere neutralizzati dagli eccessivi gravami burocratici. Per ogni domanda di contributo per miglioramento fondiario, infatti, gli interessati debbono presentare:

a) domanda in bollo da lire 100 all'Ispettorato compartimentale agrario competente;

b) n. 2 copie in carta libera della suddetta domanda;

c) autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori nel caso che il richiedente sia affittuario o coltivatore diretto;

d) relazione tecnico-economica firmata da un tecnico iscritto all'Albo professionale (3 copie);

e) computo metrico estimativo (in 3 copie) firmato da un tecnico iscritto all'Albo con tutti i documenti tecnici previsti;

f) disegni dettagliati delle opere da effettuare in triplice copia firmati dal tecnico iscritto all'Albo;

g) certificato catastale ed estratto di mappa autentico con partita dell'intero fondo sul quale debbono essere eseguite le opere, oppure copia integrale dell'atto di acquisto;

h) corografia della zona al 25.000;

i) dichiarazione dell'Ispettorato agrario provinciale attestante che per le opere oggetto di contributo non sono state chieste altre provvidenze legislative;

l) nel caso che il richiedente sia coltivatore diretto e il fondo sia stato acquistato per la formazione della piccola proprietà contadina occorre una dichiarazione dell'Ispettorato provinciale agrario attestante che il richiedente dedica la propria attività manuale alla lavorazione della terra;

m) estratto di mappa autentica dell'appezzamento sul quale debbono essere effettuati i miglioramenti (un originale e tre copie);

n) parere del medico provinciale sul progetto di miglioramento quando verte su costruzioni.

Di fronte a questa sfilza di documenti sorge spontaneo il dubbio che per molti le provvidenze per i miglioramenti fondiari debbano restare sulla carta. Ci si domanda se non valga la pena di rivedere la materia onde consentire un più ampio e sereno ricorso alle provvidenze legislative da parte dei privati.

ALLEGATO N. 6.

CIRCOLARI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE IN DATA 19 MAGGIO 1933, N. 24, E 23 LUGLIO 1934, N. 6723

Chi aspira ad ottenere il sussidio in conto capitale deve presentare, per l'approvazione delle autorità amministrative, il progetto dei lavori che intende eseguire. Il progetto, però, specialmente quando si tratti di opere modeste, eseguite da piccoli e medi proprietari, potrà anche essere compilato in modo molto sintetico e sommario, in forma, più che di vero e proprio progetto tecnico, di indicazioni sufficientemente precise per il particolare scopo del sussidio.

D'altra parte, per evitare che l'attesa dell'approvazione del progetto lasci eventualmente passare il momento opportuno per l'esecuzione dell'opera, è ammessa la concessione del sussidio, anche se il richiedente abbia, intanto, a suo rischio e pericolo, dato inizio ai lavori, purché egli abbia notificato all'ispettore agrario compartimentale il suo proposito di iniziare l'opera.

La notifica è fatta con lettera, nella quale dovrà indicarsi la precisa natura dell'opera, il suo costo approssimativo e la località dove sarà eseguita, in modo che l'ispettore possa immediatamente rilevare se la domanda di sussidio, quando sarà presentata insieme al relativo progetto, avrà probabilità di accoglimento.

La notifica si intende avvenuta con la data che risulterà dal protocollo d'arrivo dell'Ufficio ricevente.

L'ispettore, sulla base degli elementi forniti, esamina rapidamente se vi siano motivi per respingere pregiudizialmente la richiesta di sussidio, come avverrà quando si tratti di categoria di opere non sussidiabili o di imprese che non sembrino da incoraggiare per la loro evidente antieconomicità, ovvero quando manchino in bilancio le disponibilità finanziarie occorrenti.

Se ritenga, invece, che sussista, in massima, la possibilità di sussidio, comunica all'istante di aver ricevuto la notifica e di prenderne atto, facendo tuttavia riserva di concedere il sussidio, se ed in quanto il progetto risulta ammissibile.

ALLEGATO N. 7.

DIRETTIVE NEL SETTORE DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI

(Circolare della Direzione Generale dei miglioramenti fondiari 4 agosto 1959, n. 18 diretta agli Ispettorati compartimentali agrari).

Il continuo evolversi delle tecniche produttive, le modificazioni determinatesi nei mercati di consumo e le loro prospettive di sviluppo, la generale esigenza di accrescere i redditi di lavoro e di capitale unitamente a quella di realizzare un maggiore stabile impiego di mano d'opera, postulano la necessità di attuare un vasto coordinato programma di ammodernamento delle strutture fondiarie ed agrarie secondo indirizzi generali che valgano ad orientare l'attività dei singoli operatori economici.

Una tale politica, che presuppone un adeguato intervento dello Stato, dovrà essere precipuamente rivolta verso investimenti ed iniziative che rendano attuabili quelle riconversioni colturali atte a valorizzare al massimo le risorse intrinseche ed estrinseche dell'ambiente fisico ed economico e che, nel contempo, soddisfino precise esigenze di carattere sociale.

I recenti cospicui finanziamenti disposti dal Parlamento a favore dell'agricoltura, su proposta del Governo, in occasione dell'emissione del prestito, sono la dimostrazione dell'importanza che al problema di un generale miglioramento delle attrezzature aziendali viene attribuita dagli organi responsabili.

In relazione all'intensificata attività che l'Amministrazione è chiamata a svolgere nel settore dei miglioramenti fondiari e nell'intento di realizzare, con i mezzi finanziari di cui si

dispone e di cui si potrà disporre in avvenire, un'azione che, sulla base della precedente operatività e delle sue conseguenti esperienze, si appalesi sul piano pratico come la più idonea a conseguire le finalità dianzi ricordate, vengono impartite le istruzioni che seguono alle quali gli Ispettorati in indirizzo dovranno uniformarsi, tenendo presente l'impegno assunto dall'Amministrazione affinché i finanziamenti siano integralmente utilizzati nel corso dell'attuale esercizio finanziario.

1. — CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E PROVVIDENZE CREDITIZIE.

La soluzione ideale sarebbe quella di non condizionare in alcun modo la libertà dell'operatore economico che intenda attuare una qualsiasi trasformazione fondiaria – purché riconosciuta aderente alle esigenze tecnico economiche dell'azienda – nella scelta della provvidenza statale e ciò per l'evidente considerazione che la preferenza verso un tipo di incentivo piuttosto che verso un'altro dovrebbe esclusivamente scaturire da elementi oggettivi di carattere imprenditoriale.

Sta di fatto, però, che una tale piena libertà di azione presuppone una sostanziale equivalenza dei diversi incentivi, un'eguale capacità da parte dei diversi operatori a ricorrere ad una forma di incentivo anziché ad un'altra ed infine, finanziamenti, per i singoli settori, adeguati a far fronte alle necessità manifestate dall'iniziativa privata.

Poiché, almeno allo stato attuale, tali condizioni sono soddisfatte solo in parte, l'Amministrazione non può esimersi dall'intervenire sia sul piano della persuasione, sia, ove del caso, sul piano della predisposizione di particolari accorgimenti, in modo da correggere determinate tendenze che non potrebbero essere sempre fronteggiate.

L'esperienza dimostra che ovunque è manifesta una propensione degli agricoltori, e soprattutto dei piccoli, a rivolgersi verso i contributi in conto capitale piuttosto che verso le agevolazioni creditizie, ed è altresì noto come la piccola proprietà incontri serie difficoltà ad ottenere il credito per l'insufficienza di garanzie e per l'alto costo, anche indiretto, delle operazioni di modesto importo.

Ne consegue che resta confermata la direttiva intesa a far sì che la media e grande proprietà si orienti soprattutto verso le agevolazioni creditizie per lasciare un più vasto campo di operatività nel settore dei sussidi alla piccola proprietà; rimangono, pertanto, valide le disposizioni del gennaio scorso – circolare 41 – per quanto attiene al limite di spesa di 10 milioni per opere a servizio di singole aziende.

S'intende che tale limite non deve essere inteso, né applicato, in forma drastica, ma considerato come indicazione da osservare in via generale, potendosi ammettere temperamenti che consentono l'ammissibilità al beneficio di investimenti la cui spesa non risulti di molto superiore al limite anzidetto, nei soli casi in cui una decurtazione potrebbe recare pregiudizio all'organicità della trasformazione fondiaria.

2. — INDIRIZZI PROGRAMMATICI.

L'estrema variabilità dell'ambiente agrario e delle situazioni aziendali non consentono di vincolare l'attività di miglioramento fondiario a rigidi schemi prefissati i quali non potrebbero cogliere che una parte della realtà fondiaria e produttiva dell'agricoltura nelle sue multiformi, e spesso, molto diverse estrinsecazioni. Ciò non toglie, però, che si possa e si debba convogliare l'intervento finanziario dello Stato verso determinate linee di azione allo scopo di sollecitare e promuovere quegli investimenti che, in una valutazione globale, si appalesano più rispondenti a determinare lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura.

In questa prospettiva di carattere generale, va precisato che l'operatività nel settore della concessione degli incentivi per lavori di trasformazione fondiaria ed agraria dovrà muoversi, parallelamente, su una duplice direttiva di qualificazione: la prima riguardante le opere in grado di meglio valorizzare le possibilità offerte dall'ambiente e che, in pari tempo, siano capaci di dare all'azienda struttura ed organizzazione rispondenti ad una economia di mercato; la seconda riguardante gli investimenti volti a creare nelle campagne quelle condizioni che sono alla base di un vita civile, e in difetto delle quali non è ipotizzabile un durevole progresso dell'agricoltura.

Per quanto attiene al primo gruppo di opere – quelle cioè che in via diretta, e talora immediata, sono destinate ad accrescere la produttività ed i redditi aziendali – la direttiva si

identifica nell'opportunità di far preminentemente confluire l'intervento e cospicua parte dei mezzi finanziari verso lo sviluppo della pratica irrigua, con particolare riguardo ai piccoli e medi impianti autonomi in zone collinari alimentati da provviste d'acqua realizzate con invasi a diga in terra, verso l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture ed attrezzature zootecniche collegati a piani di riconversione colturale, verso lavori sistematori che abbiano lo scopo di dare una migliore regimazione ai terreni e un più razionale assetto alle colture, anche in vista di una più intensa ed economica meccanizzazione. Questo ultimo obiettivo, quello cioè dei lavori sistematori, dovrà, peraltro, essere soprattutto perseguito con i finanziamenti della legge 1° luglio 1946, n. 31, sia perché i mezzi finanziari per l'applicazione della legge sulla bonifica non consentono di svolgere in tal senso una azione adeguata sia perché la legge n. 31 permette, in questo campo, di operare più proficuamente e celermente.

D'altra parte, è d'uopo ricordare che nei lavori straordinari di sistemazione dei terreni è possibile utilizzare, in notevole misura, mano d'opera disoccupata cui non si richiede una particolare qualificazione, potendosi così acquisire una finalità aggiuntiva di preminente importanza soprattutto nelle zone dove vigeva imponibile di manodopera ed in genere in quelle dove il problema della disoccupazione o sottoccupazione assume aspetti di particolare intensità in alcuni periodi dell'anno.

Sarà pertanto, opportuno che la particolare attività sia coordinata in sede regionale a cura degli ispettori agrari compartimentali in modo da stabilire programmi di lavoro che sappiano conciliare la duplice prospettata esigenza e che, per quanto possibile, realizzino una sufficiente concentrazione di mezzi.

In merito agli impianti arborei si ribadisce quanto in precedenza disposto con alcuni temperamenti suggeriti dall'esperienza e da prospettive venutesi manifestando nel corso degli ultimi anni.

In particolare, si conferma l'esclusione dai benefici di legge dei nuovi impianti viticoli: eccezioni, per aree ristrette e predeterminate, sono riservate alla decisione dell'Amministrazione centrale su motivato parere degli Ispettorati compartimentali i quali, nel formulare eventuali proposte, dovranno tener presente quei casi limite che non consentono alternative e l'esigenza di evitare aumenti dell'area di coltivazione.

Per gli impianti di pioppeti dovrà essere sempre rifiutato il sussidio dello Stato.

Per le altre specie arboree, fruttiferi, olivo, fermo restando il principio della non sussidiabilità di nuovi impianti, gli Ispettorati compartimentali potranno derogare dall'indirizzo generale ove si tratti di arborei specializzati, di specie e varietà ritenute idonee nell'ambiente in sostituzione di irrazionali e vecchi impianti promiscui e sempreché la sostituzione rientri in un piano generale di riordino aziendale. Tale deroga dovrà riguardare esclusivamente le aziende di collina.

Particolare considerazione meritano le attrezzature di conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli che rappresentano certamente uno degli elementi essenziali che condizionano lo sviluppo economico dell'agricoltura dal momento che proprio con il concorso di una vasta e ben distribuita rete di moderni stabilimenti sarà possibile realizzare una durevole politica di sostegno dei prezzi che sottragga il singolo operatore all'urgenza di esitare i raccolti ancorché il mercato non offra condizioni favorevoli, e, nel contempo, una politica di prodotti tipizzati e di qualità.

In occasione della riapertura dei termini di accettazione delle domande di contributi in conto capitale – nel gennaio scorso – veniva disposto che per l'attuazione di tali infrastrutture gli operatori singoli od associati dovessero valersi delle provvidenze creditizie (mutui a basso tasso con fondi di anticipazione dello Stato; mutui assistiti dal concorso dello Stato nel pagamento degli interessi) ravvisandosi nella forma creditizia quella più congeniale alla realizzazione di iniziative del genere e nella considerazione che la limitatezza dei fondi per contributi in conto capitale non consentiva un intervento adeguato realizzabile, invece, con i finanziamenti di cui si dispone nel settore del credito.

La situazione, oggi, è in parte mutata a seguito dei nuovi apporti finanziari. Conseguentemente, la precedente direttiva deve considerarsi aggiornata nel senso che potranno essere ammessi al sussidio i nuovi impianti di lavorazione e trasformazione promossi da aziende riunite in cooperative, sempreché l'Ispettorato compartimentale riconosca non solo l'utilità delle iniziative ma la impossibilità per gli associati di ricorrere ai canali del credito, condizione che può verificarsi, soprattutto, quando si tratta di piccole aziende.

Per quanto, invece, concerne il secondo gruppo di opere, quelle cioè di preminente interesse sociale, non sembra potervi essere dubbio sulla necessità di riservare gli incentivi alle provviste d'acque per uso potabile, ai lavori tendenti a migliorare la ricettività e lo stato igienico-sanitario delle case per lavoratori agricoli e coltivatori diretti, alle adduzioni di energia elettrica ed alla sistemazione di strade interpoderali.

Nell'ambito dei suindicati indirizzi generali, sarà compito degli Ispettorati compartimentali di formulare per i rispettivi territori di competenza, programmi di lavoro nei quali potranno trovare più concreta enunciazione i tipi di opere e di lavori cui dare priorità nella concessione del contributo, avuto riguardo alle singole realtà ambientali.

Tali programmazioni – in ogni caso aderenti allo spirito ed alla lettera degli indirizzi generali – dovranno guidare l'operatività degli uffici nell'azione completa che sono chiamati a svolgere nel settore fondiario.

3. — Istruttoria delle singole richieste di contributo.

La questione riguarda, sostanzialmente, due aspetti: l'uno formale che attiene alle procedure, l'altro sostanziale che attiene alla rispondenza tecnico economica delle progettazioni.

In merito al primo, viene da più parti – e giustamente – auspicata una semplificazione degli adempimenti che incombono all'agricoltura e all'ufficio. Il problema ha già formato oggetto di approfondito esame e si ha motivo di ritenere che l'inserimento nel nuovo disegno di legge sui miglioramenti fondiari di alcune norme specifiche sulle modalità di approntamento dei provvedimenti di concessione e di liquidazione possa realizzare un sensibile miglioramento.

L'altro aspetto dell'istruttoria riveste un'importanza del tutto particolare che sarà bene ribadire e sottolineare perché è proprio in questa sede che l'organo tecnico decide se le opere progettate possano o meno essere sussidiate ancorché rientrino tra quelle ritenute in via generale meritevoli d'essere assistite.

Nessun dubbio sulla proficuità dell'azione sin qui svolta dagli Ispettorati compartimentali i quali hanno sempre ispirato la loro azione a concetti di obiettiva severità, ancor più necessaria quando le progettazioni siano state elaborate da professionisti che hanno scarsa conoscenza dell'economia aziendale.

Sulla base di questa tradizione, occorre dare risalto ad alcuni aspetti particolari cui dovranno ispirarsi in misura crescente gli accertamenti preventivi per modo che, in ogni caso, il giudizio di merito riesca conforme alle esigenze generali dell'agricoltura e particolari dell'azienda.

A confortare la linea d'azione degli Ispettorati compartimentali viene precisato che non dovranno essere finanziati quei miglioramenti che non risultino pienamente aderenti alle necessità economico-sociali del complesso aziendale e agli indirizzi di sviluppo della zona; quei miglioramenti le cui soluzioni tecnico-costruttive risultino eccessivamente dispendiose in senso assoluto e relativo; quei miglioramenti che non perseguano una finalità d'ordine funzionale o produttivo ma soltanto estetico e di abbellimento; quei lavori, infine, che si identificano con l'ordinaria manutenzione degli investimenti fissi.

È evidente che una rigorosa valutazione delle singole opere, per le quali viene richiesto il sussidio statale, consentirà non solo di evitare errori d'impostazione e di eliminare il superfluo, ma di ripartire congruamente le disponibilità finanziarie; in sintesi, consentirà di armonizzare, su un piano coordinato, interessi pubblici e privati.

4. — Graduazione del sussidio statale.

Nei riguardi della misura del concorso statale nella spesa riconosciuta ammissibile, è appena il caso di precisare che alla sua determinazione si dovrà pervenire sulla base di elementi oggettivi che tengano conto del tipo e della destinazione dell'investimento, della struttura fondiaria ed agraria dell'azienda e delle sue possibilità di sviluppo.

Si tratta, in sostanza, di una valutazione globale, ancorché in sintesi, la quale in perfetta aderenza allo spirito ed alla lettera della legge dovrà consentire di accertare quale parte della spesa dovrà far carico allo Stato affinché il residuo onere riesca proporzionato alla realtà produttiva ed economica dell'azienda.

Fermo, quindi, che la materia rientra nella specifica competenza dell'organo tecnico, ritiene l'Amministrazione che a realizzare una direttiva unitaria, la quale traendo profitto dal-

l'esperienza acquisita elimini eventuali difformità d'indirizzo, sia opportuno attenersi a quanto di seguito esposto:

a) per le opere ricadenti nei territori previsti dal 1° comma dell'articolo 44 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, sarà, di norma, riconosciuta l'aliquota massima e, comunque, aliquote che sostanzialmente non si differenzino – in analoghe condizioni di ambiente – da quelle applicate nelle zone dove opera la Cassa per il Mezzogiorno;

b) per le opere che interessano una pluralità di aziende e che soddisfano un prevalente fine sociale – quali, ad esempio, le provviste di acqua potabile, le linee elettriche, la costruzione di strade interpoderali – saranno normalmente riconosciute le percentuali massime di sussidio o, comunque, aliquote di poco ad esse inferiori;

c) per le opere a servizio di singole aziende ricadenti in territori non compresi nel 1° comma dell'articolo 44 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, sarà, di regola riconosciuto il sussidio del terzo della spesa quando riguardino la costruzione di case di abitazione per lavoratori agricoli, ovvero quando, riferendosi ad altri tipi di investimento, interessino aziende contadine o comunque aziende di modeste dimensioni economiche alle quali il ricorso al credito è precluso o reso difficile per difetto o insufficienza di garanzie, ovvero quando si tratti di investimenti da eseguire in aziende di collina, laddove l'onerosità relativa degli stessi risulti particolarmente elevata in dipendenza della modesta capacità produttiva dei terreni;

d) negli altri casi il sussidio dello Stato sarà graduato in rapporto ai normali criteri sin qui seguiti.

5. — Coordinamento tra le varie leggi che prevedono sussidi nel settore dei miglioramenti fondiari.

Allo scopo di realizzare un'azione coordinata in sede periferica, sembra opportuno stabilire direttive, di massima, per quanto concerne la sussidiabilità di opere di miglioramento fondiario in relazione alle leggi che operano nel settore. In particolare:

a) gli investimenti da realizzare nei territori classificati montani dovranno, di norma, essere sussidiati ai termini dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) gli investimenti nelle zone classificate ai termini della legge 10 novembre 1954, n. 1087 dovranno essere sussidiati con i fondi recati dalla stessa;

c) in tutte le altre zone, e nei limiti di competenza territoriale dell'Amministrazione, gli investimenti dovranno essere sussidiati ai termini del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, o del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, ovvero assistiti dalle agevolazioni previste dalle leggi sul credito agrario.

Qualora l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura ammetta a sussidio opere ricadenti in territori classificati montani, ne darà notizia, all'atto dell'emissione del provvedimento d'impegno, all'Ispettorato regionale o ripartimentale delle foreste secondo le rispettive competenze.

6. — Acceleramento delle istruttorie.

L'obiettivo che deve essere realizzato è quello di una pronta utilizzazione dei mezzi finanziari posti a disposizione dalla legge sul Prestito. A tale riguardo l'azione è non poco facilitata dal fatto che sono già acquisite presso gli Ispettorati numerose progettazioni esecutive e che fin dal gennaio scorso si è dato inizio alle istruttorie tecniche.

Viva raccomandazione viene rivolta agli Ispettorati compartimentali di organizzare il lavoro per modo che gli adempimenti istruttori di carattere tecnico – correlativamente ai mezzi finanziari assegnati a ciascuna regione – vengano completati nei prossimi cinque mesi, il che consentirà agli agricoltori di dar prontamente inizio ai lavori e agli uffici di dedicare il secondo periodo dell'esercizio prevalentemente agli adempimenti amministrativi.

In tal senso debbono considerarsi modificate le disposizioni limitative in materia di istruttorie, fermo restando che nell'espletamento delle stesse, e conseguentemente nell'emissione dei provvedimenti formali, dovranno essere osservate le precedenze già indicate con le circolari n. 41 e n. 3 del gennaio scorso per quanto attiene le piccole aziende e le zone dove vigeva imponibile di manodopera.

Allo stesso fine, gli Ispettorati potranno autorizzare l'esecuzione dei lavori prima ancora dell'emissione del decreto d'impegno in tutti quei casi in cui, in sede di accertamento preventivo, sia stata riconosciuta la rispondenza e congruità delle opere progettate.

Inoltre, gli Ispettorati compartimentali vorranno considerare la possibilità di valersi della collaborazione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura nell'espletamento delle istruttorie tecniche. Tale collaborazione, ove ritenuta possibile, potrà esplicarsi con riguardo alle pratiche di più modesto importo e, in ogni caso, nell'ambito delle direttive generali e particolari che saranno date dagli stessi Ispettorati compartimentali. Delle iniziative assunte in proposito sarà data notizia all'Amministrazione.

È appena da ricordare che, proprio a conseguire quegli scopi che sono alla base dei finanziamenti recentemente disposti, cioè a dire l'attuazione sollecita di investimenti aggiuntivi in agricoltura, dovrà essere stabilito un limite di tempo non superiore a 12 mesi per l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza del beneficio, con la sola eccezione di un'unica breve proroga, per accertate cause di forza maggiore.

7. — Trattenuta per spese di vigilanza.

Come è noto, in base all'articolo 95 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, sui contributi per opere pubbliche di bonifica e per opere di miglioramento fondiario, viene operata la trattenuta del 0,70 per cento sull'importo dei contributi stessi.

A seguito di intese intervenute con il Ministero del tesoro, con provvedimento di pari data della presente, detta aliquota è ridotta allo 0,30 per cento con effetto sulle liquidazioni disposte a far tempo dal 15 agosto prossimo.

8. — Rapporti e situazioni statistiche mensili.

Per consentire a questa Amministrazione di aver costantemente aggiornato un quadro d'insieme sull'attività svolta ed in particolare sugli investimenti ordinari e straordinari di bilancio relativi all'esercizio 1959-60, gli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura sono tenuti ad inviare al termine di ciascun mese, e con inizio dal 30 settembre prossimo, un rapporto che illustri gli aspetti essenziali del lavoro compiuto e dei risultati conseguiti.

Unitamente a tale rapporto dovranno essere trasmesse situazioni statistiche – finanziarie e tecniche – da redigere secondo gli schemi allegati, distintamente per gli interventi operati a norma del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e per quelli operati a favore della proprietà contadina costituitasi in applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

Per la concessione dei sussidi statali previsti dall'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 miliardi di lire, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60.

Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel fondo speciale del bilancio del Ministero del tesoro per la copertura di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.

Al relativo onere si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Identico.